

**ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI
DELLA ZONA DI SAVIGLIANO**

Via Mabellini n° 2/1 – Savigliano – codice fiscale 95003040045

STATUTO SOCIALE

TITOLO 1° - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

ART. 1

Ad iniziativa di un gruppo di commercianti, esercenti ed ambulanti residenti nel territorio distrettuale di Savigliano è costituita l'ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA ZONA DI SAVIGLIANO.

Tale denominazione, ove consentito è siglabile in ASCOM SAVIGLIANO.

L'Associazione ha carattere prettamente sindacale, economico e sociale, è democratica ed apartitica, non ha finalità di lucro.

Essa aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

L'Associazione ha sede in Savigliano, Via Mabellini n° 2/1.

ART. 2

L'Associazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

- I) di curare la tutela generale e gli interessi delle categorie per cui è costituita, e delle piccole e medie imprese provinciali e delle zone limitrofe e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico, rappresentandoli nei confronti di qualsiasi amministrazione o autorità e di altre organizzazioni locali;
- II) di coordinare o coadiuvare l'attività dei raggruppamenti di categoria costituiti nel proprio seno;
- III) di promuovere, attuare e concorrere in qualsiasi iniziativa che torni a giovamento delle categorie rappresentate e negli adempimenti relativi alla gestione delle loro imprese, ivi compresa le incombenze e la rappresentanza negli adempimenti di natura sindacale, legale, fiscale, contabile, amministrativa e del lavoro;
- IV) di prestare ai soci, eventualmente a fronte di un corrispettivo specifico deliberato dal consiglio direttivo, assistenza per:
 - rappresentanza e difesa nelle varie fasi del contenzioso tributario;
 - rappresentanza nella predisposizione delle istanze di concordato e di definizione delle liti;
 - espletamento di adempimenti in materia tributaria e contabile;
 - assistenza in materia di normativa del lavoro con rappresentanza e difesa dinanzi agli enti preposti;
 - espletamento di adempimenti amministrativi per l'iscrizione, lo svolgimento, il subentro, la cessazione di attività imprenditoriali nei confronti di enti pubblici e privati;
 - assistenza nella redazione dei contratti di locazione di beni immobili e mobili, azienda ed ogni altra forma contrattualistica;
 - assistenza in materia legale ed amministrativa, dinanzi ai terzi;
 - la formazione dell'imprenditore, soci, collaboratori, dipendenti nella gestione commerciale, nella qualità, nella sicurezza, nell'igiene ed in ogni materia ritenuta inerente all'azienda ed imposta da disposizioni di legge.
- V) di studiare e di risolvere i problemi economici, sociali, tecnici e professionali relativi alle categorie rappresentate e di curare lo studio e la risoluzione, con la collaborazione e l'intesa dei propri sindacati provinciali, dei problemi relativi alla regolamentazione e disciplina dei rapporti provinciali di lavoro della categoria cui appartengono le aziende associate, in base alle direttive impartite dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi;
- VI) di favorire la collaborazione fra le aziende della categoria e il raggiungimento di accordi provinciali per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessano le categorie rappresentate, nonché di intesa con altre categorie produttive per il perfezionamento della produzione e il suo migliore svolgimento e collocamento;
- VII) di partecipare e/o creare all'occorrenza anche in collaborazione con altre organizzazioni e/o istituzioni, enti collaterali e/o società per lo sviluppo tecnico, economico, finanziario, ricreativo-culturale e di studio, previdenziale, assistenziale, assicurativo, formativo del tessuto imprenditoriale rappresentato;
- VIII) di provvedere alla nomina e designazione dei rappresentanti dell'Associazione in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi o dai regolamenti e in ogni caso in tutti i consessi ove si ritenga opportuna la rappresentatività dell'Associazione stessa;
- IX) di esercitare tutte quelle funzioni che si rendano di volta in volta necessarie nell'interesse degli associati;

- X) di esercitare tutte quelle altre funzioni che le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità, dall'assemblea e dal consiglio direttivo.

TITOLO 2° - SOCI, DIRITTO DI VOTO, QUOTE SOCIALI

ART. 3

Possono essere soci effettivi dell'Associazione:

- I) tutti gli imprenditori e gli operatori professionali siano essi titolari, contitolari, famigliari coadiutori, soci, legali rappresentanti o con qualsiasi altra forma giuridica esercitino un'attività commerciale, turistica o dei servizi. Potranno aderire inoltre aziende del settore primario, secondario e professionale che svolgono attività direttamente o indirettamente inerenti a quelle dei settori tradizionali rappresentati dall'Associazione;
- II) gli ausiliari del commercio, nonché le ditte che svolgono altre attività d'impresa;
- III) i titolari o soci di aziende già associate in passato che abbiano cessato l'attività;

Il socio dovrà rispettare il presente statuto nonché i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto possono essere emanati.

Ogni azienda iscritta qualunque sia la sua natura, destinazione o composizione ha comunque diritto ad un solo voto.

ART. 4

La domanda di ammissione a socio, scritta o verbale, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) ragione sociale
- b) sede e attività svolta
- c) generalità del legale rappresentante o socio che la rappresenta

Con la domanda di iscrizione il socio accetta lo statuto dell'Associazione.

Dell'ammissione del socio decide il consiglio direttivo dell'Associazione.

ART. 5

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie
- b) per la perdita dei requisiti di cui al paragrafo 1 dell'art.3
- c) per espulsione ai sensi dell'art. 6.

ART. 6

Il consiglio direttivo dell'Associazione con propria deliberazione potrà sospendere od espellere quei soci che, per il loro comportamento, rechino grave nocumento alla dignità e correttezza dell'Associazione.

ART. 7

L'esercizio dei diritti sociali spetta solo ai soci in regola con il versamento della quota sociale.

La quota sociale di adesione ed il contributo annuale saranno fissati annualmente dal consiglio direttivo dell'Associazione in base alle necessità di bilancio, e sarà sottoposto alla ratifica della assemblea generale dei soci.

La quota sociale non è trasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte del socio.

La quota sociale non è rivalutabile.

TITOLO 3° - ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 8

L'Associazione, unitaria dal punto di vista generale è suddivisa per ragioni tecniche ed organizzative nei seguenti due gruppi:

- I) soci del distretto di Savigliano.
- II) soci del distretto di Racconigi quale sezione distaccata.

I comuni di riferimento dei due distretti vengono stabiliti dal consiglio direttivo con deliberazioni a maggioranza assoluta.

I soci delle zone si suddividono in categorie di specifica attività commerciale.

Tali categorie vengono stabilite dal consiglio direttivo con deliberazioni a maggioranza assoluta.

Le categorie sono regolarmente costituite quando raggiungono il numero minimo di dieci soci, tuttavia il consiglio direttivo con deliberazioni a maggioranza assoluta può nei casi eccezionali, autorizzare la costituzione di categorie con numero di soci inferiore a dieci. L'autorizzazione è valida fino a revoca.

ART. 9

Ogni categoria regolarmente costituita elegge in assemblea o nel modo che il consiglio direttivo, di volta in volta lo riterrà più idoneo, i propri delegati in ragione di uno ogni dieci iscritti o frazione di dieci.

I delegati faranno parte di diritto al consiglio direttivo dell'Associazione e, durante il loro mandato, provvederanno a rendere esecutive, nell'ambito della propria competenza, le deliberazioni della categoria che rappresentano.

I delegati durano in carica quattro anni e sono liberamente rieleggibili.

ART. 10

Qualora una categoria non raggiungesse il numero minimo previsto per la sua costituzione e non abbia ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente ART. 8, dovrà abbinarsi ad una categoria simile.

I soci delle due categorie procederanno all'elezione dei delegati con le modalità e le attribuzioni previste dall'ART. 9.

TITOLO 4° - ASSEMBLEA GENERALE

ART. 11

L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea generale è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione. Si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria potrà essere convocata quando il consiglio direttivo lo riterrà opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero ne facciano domanda motivata i revisori dei conti, in caso di loro nomina.

Gli avvisi per le sedute dell'assemblea dovranno essere inviati almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo casi di urgenza e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Tali avvisi potranno essere inviati a mezzo lettera o attraverso pubblicazione sul periodico o rivista dell'Associazione.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Il presidente dell'Associazione è di diritto il presidente dell'assemblea.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata, l'assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta o per alzata di mano.

Le elezioni riguardanti la nomina dei revisori dei conti possono essere fatte a scrutinio segreto o palese, qualora fosse prevista la loro nomina.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti (metà più uno); in caso di parità prevale il voto del presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto.

Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Il segretario dell'Associazione è il segretario dell'assemblea generale.

ART. 12

L'assemblea generale dei soci viene convocata per i seguenti motivi:

- a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;
- b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Associazione, nonché delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Associazione; esame della relazione finanziaria dei revisori dei conti se nominati;
- c) nomina dei tre revisori dei conti se necessaria o ritenuta opportuna;
- d) deliberazioni su eventuali modifiche al presente statuto.

TITOLO 5° - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13

Il consiglio direttivo dell'Associazione è composto dai delegati di categoria. Possono essere membri del consiglio direttivo i soci dell'Associazione in base a quanto previsto nell'ART. 3 del presente statuto.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni.

I suoi membri sono rieleggibili.

ART. 14

Il segretario dell'Associazione è di regola anche il segretario del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo dell'Associazione si riunisce normalmente ogni trimestre e straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri o ne facciano domanda motivata i revisori dei conti se esistenti.

Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo oltre al presidente.

Ciascun membro del consiglio direttivo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del consiglio direttivo dopo quattro assenze consecutive ingiustificate, possono essere sostituiti qualora il consiglio direttivo stesso a maggioranza lo ritenga necessario per l'interesse dell'Associazione.

In tal caso subentrerà automaticamente, al consigliere decaduto, il socio che avrà ottenuto maggiori voti nelle elezioni precedenti, dandone immediata comunicazione alla categoria interessata.

Il segretario dell'Associazione è di regola anche il segretario del consiglio direttivo.

ART. 15

Il consiglio direttivo dell'Associazione ha il compito:

- a) di nominare il presidente dell'Associazione, i vice presidenti (in un numero massimo di tre), il tesoriere (se ritenuto opportuno), la giunta esecutiva e conferire ogni altra carica o rappresentanza che si rendesse necessaria;
- b) di curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci;
- c) di deliberare il bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- d) di provvedere a tutto quanto è necessario per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione e per il buon andamento dei suoi uffici;
- e) di provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente dell'Associazione, nonché ad effettuare eventuali modifiche dell'organico;
- f) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea generale riferendone alla medesima, per la ratifica nella prima riunione successiva.

Tutte le cariche conferite durante il quadriennio, per ricoprire cariche vacanti, decadono alla scadenza del consiglio direttivo.

TITOLO 6° - IL PRESIDENTE

ART. 16

Il presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea del consiglio direttivo fra i soci a maggioranza assoluta di voti (metà più uno dei voti presenti). Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Egli dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo e la giunta esecutiva dell'Associazione, vigila e cura l'osservanza della disciplina sociale e adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, nonché dalle deliberazioni del consiglio direttivo dell'Associazione, della giunta esecutiva e dell'assemblea generale dei soci.

Il presidente per il disimpegno della normale attività sarà coadiuvato da un massimo di tre vice presidente o in assenza di questi, dal membro della giunta esecutiva più anziano d'età.

Il presidente in caso di assenza o impedimento sarà sostituito dai vice presidenti e in assenza di questi dal membro della giunta più anziano d'età.

TITOLO 7° - GIUNTA ESECUTIVA

ART. 17

La giunta esecutiva è composta di 15 membri eletti dal consiglio direttivo fra i suoi componenti. Può essere integrata da altri tre membri scelti fra i soci dell'Associazione, con pari diritti, di nomina della giunta stessa. Nei 15 membri sono compresi il presidente e i vice presidenti dell'Associazione.

Nella giunta dovranno possibilmente essere rappresentati i quattro settori merceologici:

- a) alimentare
- b) abbigliamento
- c) esercizi pubblici
- d) settore misto.

Le sedute di giunta sono valide se è presente almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Possono far parte della giunta uno o due esperti in materia fiscale e legale con voto consultivo.

Tali professionisti saranno designati dal consiglio direttivo che ne fisserà i compiti e le condizioni.

Per le assenze dei membri di giunta valgono le stesse disposizioni di cui al comma 5° dell'art. 14 stabilito per il consiglio direttivo.

Sono compiti della giunta:

- a) studiare e sottoporre all'esame del consiglio direttivo quelle iniziative o provvedimenti ritenuti utili ai fini del potenziamento dell'organizzazione;
- b) sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo i bilanci ed i rendiconti;
- c) deliberare in merito al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Associazione;
- d) esercitare in caso di urgenza i poteri del consiglio direttivo riferendone allo stesso, per la ratifica alla prima riunione successiva.

La giunta esecutiva dura in carica quattro anni e decade, in ogni caso, alla scadenza del consiglio direttivo.

I suoi membri sono rieleggibili.

TITOLO 8° - PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI

ART. 18

La quota sociale di iscrizione e la quota annuale saranno fissati annualmente dal consiglio direttivo dell'Associazione in base alle necessità di bilancio, e sarà sottoposto alla ratifica dell'assemblea generale dei soci.

ART. 19

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dalle somme accantonate per scopi comunque attinenti a quelli sociali.

E' espressamente vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano previste dalla legge;

ART. 20

Costituiscono entrate dell'Associazione:

- I) l'ammontare delle quote sociali e dei contributi associativi;
- II) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- III) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo previsto negli scopi sociali.

ART. 21

Costituiscono le uscite dell'Associazione:

- I) le spese generali;
- II) Le spese che siano state approvate dal consiglio direttivo dell'Associazione.

ART. 22

L'esercizio finanziario ha inizio dal 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 23

E' obbligatoria la redazione e l'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal consiglio direttivo entro il mese di ottobre di ciascun anno e presentato all'assemblea generale dei soci entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui il preventivo stesso si riferisce; nella stessa seduta l'assemblea generale dei soci sarà pure chiamata a pronunciarsi sul bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello in corso.

ART. 24

L'Associazione si assume la responsabilità finanziaria in merito alle sanzioni amministrative irrogate in conseguenza di violazioni di norme tributarie che i rappresentanti dell'Associazione ed i dipendenti possono commettere nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. Tale assunzione non è ovviamente consentita in caso di dolo o di colpa grave (ai sensi D.Lgs. n° 472 del 18/12/1997).

TITOLO 9° - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 25

Se previsto dalla legge o comunque nel caso in cui l'assemblea lo ritenga opportuno si potrà procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti in un numero massimo di tre componenti.

I tre revisori dei conti hanno diritto ad assistere alle riunioni dell'assemblea nonché a quelle del consiglio direttivo dell'Associazione. Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa e di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e di accompagnarle con una relazione che sarà sottoposta all'assemblea dei soci.

I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo dell'Associazione.

TITOLO 10° - SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo con la approvazione dell'assemblea generale dei soci ed a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della stessa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

ART. 27

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme del codice civile.